Camera dei deputati

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Audizione informale sul disegno di legge

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026" (A.C. 3120)

Memoria dell'Alleanza delle Cooperative Italiane

Roma, 3 novembre 2026

AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP

Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana, costituiscono il coordinamento

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

rappresentano unitariamente il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL;**

associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

http://www.alleanzacooperative.it *https://www.agci.it* *http://www.confcooperative.it* *http://www.legacoop.coop*

Sommario

1. Premessa **3**

2. Le proposte dell'Alleanza delle Cooperative Italiane **3**

2.1 Distribuzione dei carburanti 3

2.2 Portabilità della classe di merito assicurativa per autovetture adibite a servizio taxi o NCC 4

2.3 Eliminazione della dizione «proprietà collettiva» per le cooperative di lavoro 4

2.4 Esclusione delle limitazioni ai rinnovi dei contratti a tempo determinato per i sostituti alla guida e per le doppie guide nel settore taxi 5

2.5 Esonero dal pagamento del ticket di licenziamento INPS per le cooperative di lavoro del settore taxi 5

2.6 Accreditamento delle strutture private con il Servizio sanitario nazionale 6

2.7 Diritti d'autore e diritti connessi 6

2.8 Abrogazione dell'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche 7

2.9 Vendite promozionali e saldi 8

2.10 Vendita della stampa quotidiana e periodica 8

2.11 Vendita del pane preconfezionato 9

2.12 Modalità semplificate di costituzione della cooperativa srl 9

2.13 Esenzione dall'accisa per le cooperative elettriche storiche 9

3. Conclusioni **10**

Allegato **11**

1. Premessa

L'Alleanza delle Cooperative Italiane, coordinamento nazionale costituito da AGCI, Confcooperative e Legacoop, ringrazia la Commissione per l'opportunità di contribuire all'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. Le tre associazioni rappresentano unitariamente il 90 per cento della cooperazione italiana, che incide per l'8 per cento sul prodotto interno lordo, con 12 milioni di soci, 1.150.000 occupati e 150 miliardi di euro di fatturato, in larga parte piccole e medie imprese radicate nei territori.

Il disegno di legge, in piena coerenza con l'art. 47 della l. 99/2009, si propone la rimozione degli ostacoli regolatori attualmente esistenti rispetto all'obiettivo di apertura dei mercati. In via di estrema sintesi, condividiamo l'impostazione del Capo I e chiediamo che i nuovi requisiti siano chiari e proporzionati, non penalizzino le imprese minori e non discriminino, neppure indirettamente, la forma cooperativa.

Le proposte che seguono, in gran parte già presentate nell'esame della legge annuale 2025 e nella consultazione per la legge annuale di semplificazione normativa 2026, sono riferite all'oggetto del disegno di legge, comprese le norme integrative e correttive di precedenti leggi annuali previste dall'art. 47, comma 3, lett. e), della l. 99/2009. I testi delle proposte emendative sono riportati in allegato.

2. Le proposte dell'Alleanza delle Cooperative Italiane

2.1 Distribuzione dei carburanti

Nella logica di cogliere gli obiettivi della transizione energetica entro il 2035 e in linea con l'indirizzo verso una massiccia elettrificazione, occorre apportare le necessarie modifiche al d.lgs. 257/2016, di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

L'art. 18 prevede, per i nuovi impianti e per gli impianti esistenti con un erogato superiore a 10 milioni di litri nel 2015 o a 5 milioni di litri nel 2017, l'obbligo di dotarsi di un impianto di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, mentre la distribuzione del GPL è prevista solo quando ricorrono contemporaneamente le impossibilità tecniche individuate dal comma 6.

La misura costituisce un ostacolo importante allo sviluppo della concorrenza, perché agisce quasi esclusivamente sui nuovi impianti e solo in maniera marginale su quelli esistenti, ed è inidonea a traguardare gli obiettivi europei di diffusione dei combustibili alternativi, visto che, secondo stime sommarie, gli impianti con erogato superiore a 5 milioni di litri coprono appena il 6 per cento dell'erogato complessivo. L'esigenza di un correttivo è oggi ancora più evidente:

l'art. 2 del disegno di legge subordina dal 2028 le nuove autorizzazioni alla distribuzione di almeno un vettore energetico alternativo, individuato mediante rinvio al regolamento (UE) 2023/1804, che comprende anche il GPL.

Si propone pertanto di consentire agli operatori, fermo restando l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, di scegliere il secondo prodotto da affiancare alla ricarica tra metano, nelle forme GNC o GNL, e GPL.

Infine, si segnala una necessità di modifica dell'articolo 3. In particolare, il comma 1, lettera b) disciplina il ricorso all'affidamento a terzi di alcuni servizi che rappresenta un utile strumento di flessibilità organizzativa, alternativo all'assunzione diretta di personale, soprattutto per gli impianti di dimensioni ridotte o situati in aree meno presidiate. Si pensi, ad esempio, all'affidamento dei servizi di pulizia dell'impianto, manutenzione del verde e altre attività accessorie.

In questa prospettiva, un'eccessiva regolamentazione dello strumento, sia sotto il profilo della durata degli affidamenti sia con riferimento all'obbligo di ricorrere a specifiche tipologie contrattuali per i retisti, rischierebbe di limitarne significativamente l'utilizzo (nuovo comma 14-bis del dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

Si tratta, peraltro, di attività che possono già essere disciplinate attraverso ordinari contratti di appalto di servizi, soggetti alla normativa codicistica vigente, rispetto ai quali non appare giustificata l'introduzione di ulteriori vincoli.

Anche la previsione di meccanismi automatici di revisione dei corrispettivi rischia di comprimere eccessivamente l'autonomia negoziale delle parti, limitando la possibilità di concordare liberamente le condizioni economiche del rapporto e pertanto si ritiene comunque necessaria fare salva l'eventuale negoziazione tra le parti.

2.2 Portabilità della classe di merito assicurativa per autovetture adibite a servizio taxi o NCC

L'articolo 11 del disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per adottare, entro quattro mesi, la riforma della disciplina dell'assicurazione RC auto al fine di meglio correlare il premio a carico dell'assicurato al rischio effettivamente assunto dall'impresa, rendere più efficiente il sistema del risarcimento diretto, rafforzare il contrasto alle frodi assicurative e all'evasione dell'obbligo assicurativo.

Attualmente, la disciplina assicurativa vigente non consente un'adeguata portabilità della classe di merito maturata quando il veicolo viene trasferito dal titolare della licenza o

dell'autorizzazione alla cooperativa di lavoro di appartenenza, quando viene ceduto dalla cooperativa al titolare stesso oppure quando è trasferito da una cooperativa a un'altra.

Tale limitazione comporta, a ogni cambio di intestazione del veicolo, la perdita della classe di merito precedentemente acquisita nel corso degli anni e la conseguente penalizzazione tariffaria, poiché il contratto assicurativo può ripartire da una classe di merito meno favorevole, con un significativo aggravio dei costi a carico degli operatori del settore.

Si propone pertanto di introdurre una specifica disposizione normativa che garantisca la conservazione e la portabilità della classe di merito assicurativa maturata per i veicoli adibiti a servizio taxi o NCC, anche nei casi di trasferimento della proprietà o dell'intestazione del veicolo tra il titolare della licenza o autorizzazione e la cooperativa di appartenenza, nonché tra cooperative diverse, purché permanga il collegamento del veicolo con la medesima licenza o autorizzazione e siano rispettate le condizioni previste dalla normativa assicurativa.

2.3 Eliminazione della dizione «proprietà collettiva» per le cooperative di lavoro

La formulazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, presenta un elemento di ambiguità laddove prevede che il titolare di licenza taxi possa associarsi in cooperative di produzione e lavoro, «intendendo come tali quelle a proprietà collettiva», ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti in materia di cooperazione.

La locuzione «proprietà collettiva» non costituisce una specifica categoria giuridica di società cooperativa prevista dal codice civile, che disciplina le società cooperative agli articoli 2511 e seguenti. Le cooperative di produzione e lavoro sono società cooperative nelle quali i soci partecipano all'attività d'impresa anche attraverso la propria prestazione lavorativa, perseguendo lo scopo mutualistico mediante l'offerta di opportunità occupazionali e di condizioni economiche e professionali coerenti con le finalità della cooperazione.

L'utilizzo della locuzione «proprietà collettiva» rischia pertanto di introdurre un requisito interpretativo ulteriore rispetto alla disciplina generale delle società cooperative, generando incertezze applicative e possibili disparità di trattamento tra operatori che utilizzano forme organizzative legittimamente previste dall'ordinamento.

Si propone, nell'ambito del disegno di legge in esame, di modificare l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, eliminando le parole «intendendo come tali quelle a proprietà collettiva».

2.4 Esclusione delle limitazioni ai rinnovi dei contratti a tempo determinato per i sostituti alla guida e per le doppie guide nel settore taxi

Si ritiene necessario introdurre una disciplina specifica per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per l'impiego di autisti sostituti alla guida nel settore taxi, sia nell'ambito del turno ordinario sia nell'ambito del turno integrativo, comunemente denominato «doppia guida».

Tali modalità organizzative rispondono a esigenze peculiari del servizio taxi e sono disciplinate, a livello locale, dalle ordinanze sui turni di servizio adottate dai Sindaci, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico non di linea, l'adeguata copertura dei turni e un utilizzo efficiente delle licenze e dei veicoli autorizzati.

L'applicazione indistinta delle limitazioni previste dalla disciplina generale dei contratti a tempo determinato rischia di non tenere adeguatamente conto delle specificità organizzative del settore taxi, con possibili ripercussioni sulla continuità del servizio, sulla disponibilità degli autisti e sulla possibilità per i titolari di licenza di rispettare le ordinanze comunali.

Si propone di introdurre, nell'ambito della normativa in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, una disposizione specifica per il settore taxi che escluda i rapporti di lavoro instaurati per la sostituzione alla guida e per le doppie guide dall'applicazione delle limitazioni ai rinnovi e alle proroghe incompatibili con le peculiarità del servizio, quando l'impiego degli autisti sia previsto o reso necessario dalle ordinanze comunali sui turni di servizio. Occorre inoltre prevedere la possibilità di inquadramento anche come imprese artigiane, sulla base di regolari contratti di gestione debitamente depositati.

2.5 Esonero dal pagamento del ticket di licenziamento INPS per le cooperative di lavoro del settore taxi

Le cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore taxi svolgono una funzione organizzativa essenziale per garantire la continuità del servizio, consentendo ai titolari di licenza di avvalersi di forme di organizzazione del lavoro condivise e di personale sostitutivo alla guida, anche nell'ambito dei turni ordinari e integrativi previsti dalle disposizioni comunali.

Le peculiarità organizzative del settore possono comportare la necessità di instaurare, modificare e cessare rapporti di lavoro in funzione delle esigenze operative del servizio, delle ordinanze comunali sui turni e delle modalità di organizzazione delle doppie guide.

In tale contesto, il pagamento del cosiddetto ticket di licenziamento INPS può rappresentare un onere economico significativo per le cooperative, anche in relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro connesse alle specifiche esigenze organizzative del servizio taxi.

Si propone di introdurre, nell'ambito del disegno di legge in esame, una disposizione che preveda l'esonero dal versamento del contributo previsto dall'articolo 2, commi 31 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le cooperative di lavoro che esercitano la propria attività nell'ambito del servizio taxi.

2.6 Accreditamento delle strutture private con il Servizio sanitario nazionale

L'art. 15 della legge annuale 2021 (l. 118/2022) ha modificato il d.lgs. 502/1992 prevedendo che gli erogatori privati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, siano individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle Regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.

Tale formulazione ha generato in diversi casi interpretazioni erronee, assimilando le procedure di selezione a gare ai sensi del codice dei contratti pubblici, in violazione dei principi, della prassi e della giurisprudenza consolidata in materia di accreditamento e di accordi contrattuali, nonché del principio della libertà di scelta dell'erogatore da parte del cittadino. L'accreditamento non è una procedura di affidamento, ma un procedimento autorizzativo e selettivo, il cui scopo è riconoscere l'idoneità di un soggetto a operare nel sistema sanitario sulla base di requisiti di qualità e di appropriatezza.

Occorre quindi chiarire che i criteri di selezione valorizzano esclusivamente la qualità delle prestazioni, escludendo valutazioni basate sul prezzo, poiché la remunerazione dei servizi avviene tramite tariffe predefinite, e tenere conto della specificità dei servizi sociosanitari rivolti a persone fragili o vulnerabili, prevalentemente gestiti da enti del Terzo settore. Il tema è urgente: la sospensione di queste disposizioni, disposta dalla legge annuale 2023 in vista della revisione dell'accreditamento, cessa il 31 dicembre 2026 e, in mancanza di un intervento, dal 1° gennaio 2027 tornerà a operare la formulazione originaria.

Si propone pertanto di prevedere che i criteri oggettivi di selezione valorizzino esclusivamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie e sociosanitarie, insieme alla continuità assistenziale e all'accessibilità, alla disponibilità e alla completezza dei servizi rispetto alle esigenze delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati.

2.7 Diritti d'autore e diritti connessi

Con il d.lgs. n. 35/2017, di attuazione della Direttiva (UE) 2014/26, è stato avviato - seppur in modo incompleto - il processo di liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi, superando il monopolio della SIAE e aprendo il mercato agli organismi di gestione collettiva (Collecting) stabiliti nell'Unione europea. Tale percorso ha trovato completamento con la legge n. 166/2024, che ha incluso anche gli enti di gestione indipendente. Tuttavia, questa liberalizzazione ha prodotto effetti distorsivi per gli utilizzatori, determinando una crescente complessità negoziale e un incremento significativo dei costi per le licenze di musica d'ambiente, a causa della determinazione unilaterale delle tariffe da parte delle singole Collecting.

La legge n. 214/2023 ha attribuito ad AGCOM il compito di definire criteri di misurazione della rappresentatività. Con la delibera n. 142/25, tali criteri sono stati individuati, ma è rimasta invariata la possibilità per ciascun organismo di valorizzare autonomamente il proprio repertorio, fissando unilateralmente le proprie tariffe. Le quote, quindi, rimangono uno strumento puramente indicativo che non offre agli utilizzatori alcuna leva effettiva nelle negoziazioni.

La situazione attuale presenta evidenti criticità. Le tariffe sono cumulative e autoreferenziali: ogni Collecting applica tariffe indipendenti, spesso forfettarie e non correlate all'effettivo utilizzo. La liberalizzazione è solo formale: la SIAE mantiene una rappresentatività superiore al 99%, mentre altri operatori, pur con quote marginali, applicano richieste economiche rilevanti. A ciò si aggiunge la mancanza di interoperabilità tra i cataloghi, che impedisce agli utenti di effettuare scelte consapevoli e realmente concorrenziali.

Il risultato è un sistema di fatto in cui gli utilizzatori sono costretti a sostenere costi cumulativi senza poter esercitare una reale libertà di scelta. La conclusione è che questa non è libertà di mercato e la liberalizzazione - che ha prodotto effetti positivi per gli aventi diritto - a valle è un esperimento fallito.

Si propone una delega al Governo per rafforzare la trasparenza, la semplificazione e l'efficienza del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, con tariffe proporzionate all'utilizzo effettivo, un interlocutore unico per la riscossione e poteri vincolanti dell'AGCOM.

2.8 Abrogazione dell'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'art. 1, comma 125-bis, della l. 124/2017 prevede che le imprese che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni, nell'esercizio finanziario precedente, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva,

retributiva o risarcitoria ne diano specifica comunicazione nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenute alla sua redazione, mediante pubblicazione sui propri siti internet o sui portali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le esigenze di trasparenza sui vantaggi economici ricevuti dalle imprese sono però già soddisfatte da altre discipline. L'art. 26 del d.lgs. 33/2013 impone alle amministrazioni di pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo superiore a 1.000 euro, e la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato raccoglie, con informazioni dettagliate accessibili al pubblico, tutti gli aiuti alle imprese, compresi quelli de minimis e quelli fiscali, e anche in questo caso la registrazione è condizione legale di efficacia della concessione. Lo stesso comma 125-quinquies riconosce che la registrazione nel Registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione a carico delle imprese.

Le disposizioni del comma 125-bis appaiono quindi un tipico esempio di iper-regolazione, che aumenta gli oneri amministrativi per le imprese senza una reale necessità dal punto di vista della trasparenza.

Si propone pertanto l'abrogazione dell'art. 1, comma 125-bis, della l. 124/2017, rinviando alla disciplina sopra richiamata.

2.9 Vendite promozionali e saldi

Come evidenziato all'Autorità Garante nella recente segnalazione S4143 e ribadito nelle riforme annunciate nel Piano Strutturale di Bilancio, si deve procedere con decisione verso l'eliminazione dei vincoli che ancora impediscono il pieno sviluppo concorrenziale, in particolare eliminando i limiti tuttora esistenti per vendite promozionali e di fine stagione, che ostacolano la competitività del commercio fisico, limitando le opportunità per i consumatori e attribuendo un ingiustificato vantaggio concorrenziale al commercio on line.

Il disegno di legge non prevede, invece, alcuna misura di liberalizzazione del commercio al dettaglio, materia, inoltre, trattata da altri disegni di legge in discussione in Parlamento che rischiano invece di produrre significativi passi indietro (si vedano in tal senso l'A.C. 362 appena approvato dalla Camera in prima lettura sul commercio nei centri storici o l'A.C. 2908 in materia di produzione e vendita del pane.).

Occorre, a tal fine, modificare l'art. 3, comma 1, lett. f) del dl 223/2006 eliminando l'inciso "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti", consentendo le vendite promozionali durante l'intero arco dell'anno e senza alcuna restrizione temporale.

Liberalizzare le promozioni permette al commercio di operare degli sconti (mediamente 20-30%) su prodotti durante la stagione di riferimento, a seconda dell'andamento delle vendite (e del clima). Mentre i saldi (che rimarrebbero tali) sono operati con sconti fino al 60-70%, ma sui prodotti di fine stagione. Un intervento in tal senso potrebbe quindi essere un importante incentivo ai consumi interni e, quindi, porterebbe anche ad un beneficio per l'erario (maggior gettito IVA e imposte dirette).

Parimenti, occorre modificare l'art. 15, comma 6, D.lgs. 1998 n. 114 prevedendo che, ferma la possibilità delle Regioni di disciplinarne modalità e periodi di durata, ciò avvenga in modo unitario su tutto il territorio nazionale per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza tra imprese operanti in diverse Regioni e complessità gestionali e organizzative per le imprese operanti sull'intero territorio nazionale.

Si propone di eliminare il divieto di vendite promozionali nei periodi che precedono i saldi di fine stagione e di prevedere che le vendite di liquidazione e di fine stagione siano disciplinate in modo unitario su tutto il territorio nazionale.

2.10 Vendita della stampa quotidiana e periodica

Sulla base dell'attuale normativa, (art. 2, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 170/2001) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività può essere effettuata solo dagli esercizi commerciali aventi superficie di vendita di almeno 700 mq. Al momento, quindi, la norma non consente agli esercizi commerciali di superficie inferiore, la possibilità di erogare tale servizio. Va evidenziato che gli esercizi di piccola dimensione operano prevalentemente nei comuni medio-piccoli e spesso risultano essere uno dei pochi punti di riferimento per la popolazione, soprattutto quella in età avanzata. Si propone pertanto, di prevedere la possibilità di vendita di quotidiani e periodici presso gli esercizi commerciali di qualunque dimensione. Questa modifica consegue un doppio obiettivo: andare incontro alle esigenze di quelle comunità locali che stanno vivendo una stagione di desertificazione degli esercizi commerciali ed offrire alla popolazione residente determinati servizi che sempre più tendono a scomparire.

Si propone di consentire la vendita di quotidiani e periodici in regime di non esclusività in tutte le strutture di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), del d.lgs. 114/1998, senza limiti di superficie.

2.11 Vendita del pane preconfezionato

L'art. 14, comma 4, della l. 580/1967 e il regolamento di cui al d.P.R. 502/1998 impongono che il pane ottenuto dal completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, sia messo in vendita già preconfezionato ed etichettato, in comparti separati dal pane fresco.

Si tratta di un onere assolutamente diseconomico, ad impatto ambientale fortemente negativo e immotivato sotto il profilo delle esigenze di sicurezza alimentare o di tutela del consumatore. Il preconfezionamento non aggiunge garanzie rispetto alla separazione dei comparti e all'informazione sulla natura del prodotto, mentre moltiplica gli imballaggi, in contrasto con gli obiettivi europei di riduzione dei rifiuti di imballaggio.

Si propone pertanto di semplificare la vendita del pane decongelato o parzialmente cotto e dorato direttamente nel punto vendita, eliminando l'obbligo di preconfezionamento e mantenendo l'informazione al consumatore, anche attraverso l'etichettatura prevista dalla normativa in materia di prodotti alimentari.

Tali proposte intendono adeguare la normativa italiana ai rilievi formulati dalla Commissione Europea (proprio sul progetto di legge A.C. 2908 precedentemente menzionato), preservando l'esigenza di assicurare una corretta informazione al consumatore, ma eliminando prescrizioni suscettibili di determinare restrizioni sproporzionate alla commercializzazione dei prodotti provenienti da altri Stati membri e di porsi in contrasto con i principi europei di necessità, proporzionalità e libera circolazione delle merci.

2.12 Modalità semplificate di costituzione della cooperativa srl

Anche a fronte dell'introduzione di modalità di costituzione semplificate o "a distanza" delle società (v. da ultimo la direttiva (UE) 2019/1151), sono maturi i tempi per introdurre modalità semplificate di costituzione delle cooperative s.r.l. anche mediante l'adozione di un modello standard di atto costitutivo.

Per le società a responsabilità limitata una soluzione analoga è già stata introdotta dal d.l. 1/2012, che fu a sua volta un provvedimento di liberalizzazione. Le piccole cooperative costituite da almeno tre soci persone fisiche, che adottano le norme della società a responsabilità limitata, sostengono invece costi di avvio proporzionalmente elevati, che scoraggiano la scelta della forma cooperativa proprio nelle iniziative di minori dimensioni.

Si propone pertanto di introdurre la società cooperativa a responsabilità limitata semplificata, costituita con atto conforme a un modello standard tipizzato con decreto ministeriale, contenente le clausole mutualistiche e non derogabile se non con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, senza onorari notarili.

2.13 Esenzione dall'accisa per le cooperative elettriche storiche

L'art. 1, comma 911, della l. 208/2015, in coordinamento con l'art. 52, comma 3, lett. b), del testo unico delle accise, prevede l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dalle cooperative elettriche storiche e consumata dai loro soci.

Si tratta di realtà spesso nate oltre un secolo fa, che assicurano la distribuzione dell'energia in numerose comunità alpine e montane e il cui modello mutualistico si fonda proprio sulla fornitura ai soci, attraverso la propria rete, dell'energia prodotta dai propri impianti. I soci consumano quindi l'energia in luoghi che, per la natura stessa del servizio, non coincidono con il sito di produzione. Per evitare incertezze applicative è necessario chiarire in via definitiva l'ambito dell'esenzione.

Si propone pertanto di precisare che l'esenzione si applica anche quando i locali e i luoghi di consumo non sono ubicati nel medesimo sito di produzione.

3. Conclusioni

Le proposte illustrate hanno un tratto comune. Si tratta di rendere i mercati più aperti senza abbassare le tutele e fare in modo che le regole non penalizzino chi sceglie di fare impresa in forma cooperativa. L'Alleanza delle Cooperative Italiane resta a disposizione della Commissione per ogni ulteriore approfondimento.

Allegato

Proposte emendative

Proposta n. 1 - Vettori energetici alternativi e GPL (art. 2)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis

(Coordinamento in materia di vettori energetici alternativi)

1. Fermo restando l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, gli obblighi di distribuzione di GNC o GNL previsti dall'articolo 18, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, possono essere assolti, a scelta del titolare dell'impianto, mediante la distribuzione di GPL, quale combustibile alternativo ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023.

Motivazione. Coordina l'art. 18 del d.lgs. 257/2016 con il nuovo art. 1-bis del d.lgs. 32/1998, che rinvia al regolamento AFIR, comprensivo del GPL.

Proposta n. 2 – Contrattazione tra le parti negli impianti di distribuzione

All'articolo 3, comma 1, lettera b),

- Al punto 14-bis, sostituire le parole "*Il contratto di affidamento ha una durata minima di 4 anni*" con "*il contratto di affidamento ha una durata minima di 2 anni*".

Al punto 14 ter) lettera e) sopprimere le parole da *"...e di meccanismi di revisione ...* fino alla fine".**Motivazione.** Mantiene maggiore flessibilità contrattuale tra le parti in termini di durata e di revisione prezzi

Proposta n. 3 - Classe di merito dei veicoli adibiti a servizio taxi o NCC (art. 11)

All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) prevedere la conservazione della classe di merito maturata dai veicoli adibiti al servizio di taxi o di noleggio con conducente nei casi di trasferimento della proprietà o dell'intestazione del veicolo tra il titolare della licenza o dell'autorizzazione e la cooperativa cui questi è associato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché tra cooperative, purché permanga il collegamento del veicolo con la medesima licenza o autorizzazione e siano rispettate le condizioni previste dalla normativa assicurativa;"

Motivazione. Evita la perdita della storia assicurativa per effetto di cambi di intestazione meramente organizzativi.

Proposta n. 3 - Cooperative tra titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Cooperative tra titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "intendendo come tali quelle a proprietà collettiva," sono soppresse.

Motivazione. Sopprime una locuzione priva di corrispondenza nel codice civile, senza incidere sul numero delle licenze.

Proposta n. 4 - Esonero dal contributo di licenziamento per le cooperative del settore taxi (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter

(Esonero contributivo per le cooperative di lavoro del settore taxi)

1. Al fine di sostenere la continuità e l'organizzazione del servizio taxi, alle cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore è riconosciuto l'esonero dal versamento del contributo previsto dall'articolo 2, commi 31 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le cessazioni dei rapporti di lavoro riconducibili alle esigenze organizzative del servizio, comprese quelle relative alla sostituzione alla guida e ai turni integrativi, secondo modalità e condizioni definite con apposito provvedimento attuativo, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Motivazione. Riduce gli oneri connessi all'organizzazione dei turni e delle sostituzioni alla guida. La misura richiede una specifica copertura finanziaria.

Proposta n. 5 - Criteri di selezione degli erogatori privati accreditati (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater

(Criteri di selezione degli erogatori privati ai fini degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "che valorizzino prioritariamente la qualità delle

specifiche prestazioni sanitarie da erogare" sono sostituite dalle seguenti: "che valorizzino esclusivamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare, la continuità assistenziale, nonché l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi rispetto alle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, promuovendone il coinvolgimento e la responsabilizzazione".

2. La revisione di cui all'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, tiene conto dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Motivazione. Esclude che la selezione degli erogatori, remunerati a tariffe predefinite, si fondi sul prezzo.

Proposta n. 6 - Mercato dei diritti d'autore (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-quinquies

(Delega al Governo per la trasparenza e l'efficienza del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per rafforzare la trasparenza e l'efficienza del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziare gli obblighi informativi degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti sui repertori amministrati, sulle condizioni applicate agli utilizzatori e sui criteri di determinazione dei compensi;

b) assicurare l'interoperabilità e l'accessibilità delle banche dati relative alle opere e ai diritti amministrati, anche mediante standard informativi comuni;

c) prevedere che le tariffe siano determinate secondo criteri omogenei, oggettivi e proporzionati all'effettivo utilizzo, evitando duplicazioni delle richieste di pagamento, e individuare un interlocutore unico per la riscossione dei compensi dovuti dagli utilizzatori;

d) attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni poteri vincolanti di misurazione della rappresentatività dei repertori e di risoluzione delle controversie sulla proporzionalità, sulla trasparenza e sulla non discriminazione delle tariffe.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono trasmessi alle Camere per

il parere delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Motivazione. Completa il percorso avviato dalla legge annuale 2022, che ha affidato all'AGCOM la misurazione della rappresentatività senza incidere sulle tariffe.

Proposta n. 7 - Obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-sexies

(Abrogazione dell'obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a carico delle imprese)

1. Il comma 125-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, è abrogato.

Motivazione. Elimina una duplicazione: le informazioni sono già pubblicate dalle amministrazioni e registrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Proposta n. 8 - Vendite promozionali e di fine stagione (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-septies

(Vendite promozionali e di fine stagione)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ", tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "disciplinano" sono inserite le seguenti: "in modo unitario su tutto il territorio nazionale".

Motivazione. Elimina un vincolo che penalizza il commercio in sede fissa rispetto a quello online.

Proposta n. 9 - Vendita della stampa quotidiana e periodica (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-octies

(Semplificazione nella vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;".

Motivazione. Supera la soglia dei 700 metri quadrati, estendendo la vendita ai negozi di vicinato.

Proposta n. 10 - Vendita del pane ottenuto dal completamento di cottura (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-novies

(Vendita del pane ottenuto dal completamento di cottura)

1. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse;

b) dopo le parole: "per informare il consumatore sulla natura del prodotto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari".

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse.

Motivazione. Elimina un onere diseconomico e con impatto ambientale, mantenendo l'informazione al consumatore.

Proposta n. 11 - Società cooperativa a responsabilità limitata semplificata (articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-decies

(Società cooperativa a responsabilità limitata semplificata)

1. Dopo l'articolo 2522 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2522-bis (Società cooperativa a responsabilità limitata semplificata). La società cooperativa di cui al

secondo comma dell'articolo 2522, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514, può essere costituita come società cooperativa a responsabilità limitata semplificata con atto pubblico redatto in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Le clausole del modello standard sono inderogabili, salva autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Per l'atto costitutivo redatto in conformità al modello standard non sono dovuti onorari notarili.".

2. Il decreto di cui all'articolo 2522-bis del codice civile, introdotto dal comma 1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Motivazione. Estende alle piccole cooperative il modello di costituzione semplificata della srl, senza esenzioni da tributi.

Proposta n. 12 - Disposizioni in materia di esenzione dall'accisa per le cooperative elettriche storiche

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di esenzione dall'accisa per le cooperative elettriche storiche)

1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «L'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, anche quando i locali e i luoghi di consumo non sono ubicati nel medesimo sito di produzione».

Motivazione. La proposta emendativa è finalizzata a chiarire e confermare l'ambito applicativo del regime di esenzione dall'accisa sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai soci delle cooperative elettriche storiche, previsto dall'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in coordinamento con l'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi).